Anno VI - 1853 - N. 9

L'OPINIONE

Lunedì 4 aprile

Torino	*Anno* L. 40	*Semestre* L. 22	*Trimestre* L. 12
Provincie	id. » 44	id. » 24	id. » 13
Svizzera e Toscana	id. » 54	id. » 30	id. » 16
Francia	id. » 58	id » 32	id. » 17
Belgio ed altri Stati	id. » 62	id » 34	id. » 18

L'Uffizio è stabilito in via della Madonna degli Angeli, N. 13, secondo cortile, piano terreno.

Si pubblica tutti i giorni, comprese le Domeniche.
Le lettere, i richiami, ecc. debbono essere indirizzati franchi alla Direzione dell'*Opinione*.
Non si accettano richiami per indirizzi se non sono accompagnati da una fascia. — Annunzi, cent. 25 per linea. — Prezzo per ogni copia cent. 25.

TORINO 3 APRILE

ATTO SECONDO

Il primo atto del dramma austriaco sui sequestri poteva compendiarsi tutto nell'esordio del proclama 18 febbraio p.p.

L'emigrazione è compartecipe de' moti di Milano, dunque viene punita colla sequestrazione delle sue sostanze.

L'opinione pubblica fu unanime nel riprovare questa illegale misura; unanimi furono le rimostranze de' governi esteri, non escluse quelle de' gabinetti più amici dell'Austria. Il conte Buol cambiò quindi terreno, e tentò di porre la quistione sopra un altro punto di vista.

Le dichiarazioni fatte a lord John Russell, e per quanto ci consta, anche ai gabinetti di Parigi e di Torino, formano il secondo atto del dramma, e questo second' atto si riassume nel seguente concetto:

Si farà un processo pei delitti di alto tradimento a carico degli emigrati; e il sequestro sarà levato a coloro che non risulteranno colpevoli.

In un precedente articolo abbiam dimostrato che significhi un processo politico in Austria; oggi completeremo le nostre considerazioni.

V'è un § del Codice austriaco criminale, pubblicato li 27 maggio 1852, il quale suona così:

§ 38.

« Se uno *straniero* ha commesso *in uno* « *Stato estero* il crimine dell'alto tradimento « contro lo Stato austriaco, dovrà essere « trattato al pari di un suddito austriaco « secondo questo Codice. »

Sino a tanto che un governo fa delle leggi criminali per punire i suoi sudditi, esso si tiene nei limiti dei proprii diritti, e se le disposizioni del Codice sono barbare, immorali, crudeli, sanguinarie, deve risponderne avanti alla propria coscienza ed a Dio, che è il fondamento d'ogni giustizia; è un argomento che non sorte dal dominio del diritto pubblico *interno*; ma quando invece applica le stesse pene ai *sudditi esteri*, che all'*estero* commettono delitti, invade il dominio del diritto delle genti e del diritto internazionale, nè può pretendere che le sue norme siano accettate dagli Stati, che ne vengono colpiti. Subentrano allora le norme invariabili, che scritte o non scritte, sono la base delle relazioni fra i diversi governi, perchè figlie di un Codice imperituro, che è quello della civiltà umana.

Tanto è ciò vero, che nessuna potenza ha accettata la procedura turca contro proprii sudditi anche quando commettono delitti sul territorio del gran sultano e fu d'uopo stabilire la giurisdizione detta dei *Franchi* e che si esercita dai consolati delle potenze medesime.

Per dimostrare poi l'assurdità morale e politica che ne deriverebbe dall'applicazione della legislazione criminale austriaca, non abbiamo che a presentare ai nostri lettori la definizione del delitto d'alto tradimento, quale apparisce dai paragrafi:

§ 58.

« Commette il delitto dell'alto tradimento « chi intraprende *qualche cosa*,

a) « per cui sia per essere lesa od esposta « a pericolo la persona dell'imperatore nel « corpo, *nella salute*, o nella libertà, ovvero venga a recarsi impedimento all'esercizio de' suoi diritti di regnante - oppure

(*b* « che fosse intesa ad una violenta mutazione della forma di governo - oppure

c) « a distaccare violentemente una parte « dello Stato, rompendone l'unità, ossia a distaccarla dal complesso dei paesi componenti l'impero austriaco,

« ovvero ad attirare contro lo Stato un pericolo dal di fuori,

« od accrescerlo

« od a suscitare nell'interno un'insurrezione od una guerra civile,

« sia che ciò facciasi pubblicamente od in « segreto, da persone singole o collegate,

« col macchinare,

« eccitare,

« sedurre mediante parole,

« scritti,

« stampati,

« disegni,

« figure,

« col consiglio

« o col proprio fatto,

« col prendere o no le armi,

« colla comunicazione di segreti o piani « conducenti a tali scopi,

« colla sedizione,

« coll'arruolamento,

« collo spionaggio,

« coll'appoggio,

« o con *qualunque atto o azione diretta* « *a simile intento, quand'anche fosse rimasta senza effetto.*

§ 60.

« Chi deliberatamente ommette d'impedire « un'impresa che involva l'alto tradimento, « ecc., se si fa correo di questo crimine.

§ 61.

« Si rende correo di alto tradimento anche « colui che deliberatamente *ommette di denunziare* all'autorità un'impresa di alto « tradimento, od una persona di cui gli è « nota una tale impresa, ecc.

Spetta ora al governo sardo l'esaminare se si può, senza ledere l'indipendenza nazionale ammettere il principio sancito dal Codice austriaco, che l'azione penale dei suoi tribunali possa colpire *sudditi esteri*, e colpirli per gli atti che sono enumerati nei suindicati paragrafi.

Ci consta che allorquando fu pubblicato quel Codice, l'Inghilterra protestò, per l'interesse dei cittadini inglesi, e l'Austria fu costretta a dichiarare che le disposizioni in esso contenute non potevano riferirsi che ai sudditi imperiali; noi dobbiamo protestare in quest'occasione, non accettando su questo proposito il benchè minimo temperamento, imperocchè esso avrebbe il funesto effetto di accordare all'Austria una giurisdizione nel nostro Stato, che sarebbe contraria alle norme più ovvie del diritto comune, le di cui conseguenze sarebbero oltre ogni credere disastrose, non solo per il presente, ma ben anco per l'avvenire.

La Gazzetta d'Augusta e i sequestri lombardi. Troviamo nella *Gazzetta d'Augusta* un articolo in data *dal Danubio 23 marzo* in cui si intraprende una specie di giustificazione dei sequestri lombardi in base ai principii di diritto pubblico.

È facile di riconoscere cosa voglia dire la provenienza *dal Danubio* nella *Gazzetta d'Augusta*; è lo stesso come se portasse in testa: *Dalla cancelleria austriaca.* È questo l'unico tentativo pervenuto a nostra cognizione, diretto a giustificare i sequestri in base a qualche pretesa nozione di diritto, mentre i pochi giornali sotto l'influenza dell'Austria che intrapresero la difesa di quella misura di spogliazione, si sono limitati a considerarla come una rappresaglia o precauzione politica, nella quale non c'entrano considerazioni nè di morale ne di diritto.

Le idee di giustizia furono esplicitamente e officialmente scartate, e noi confessiamo che sopra questo terreno non ci sentivamo in voglia di lottare. Le violenze si registrano ma non si discutono; contro di esse valgono i fatti e non le parole; questi fatti li troviamo nell'interposizione legale del governo sardo appoggiato energicamente dai gabinetti francese ed inglese.

È d'uopo supporre che il governo austriaco riconosca pur esso quanto sia insostenibile da un punto di vista puramente politico la flagrante violazione delle massime inalterabili del diritto e della giustizia, e perciò ha intrapreso in un foglio che è a piena sua disposizione, di giustificare il suo operato in base ad apparenti principii di diritto pubblico. E siccome supponiamo che il governo austriaco abbia fatto in questa intenzione il massimo sforzo possibile di dialettica, di cui è capace, non crediamo inutile di soggiungere alcune osservazioni che distruggono da capo a fondo la sua argomentazione che è principalmente diretta a dimostrare che al governo sardo non appartiene alcun diritto di fare un gravame internazionale per la misura in discorso, sebbene essa colpisca alcuni emigrati lombardi divenuti suoi sudditi in modo regolare e svincolati pure legalmente dalla sudditanza austriaca.

La *Gazzetta d'Augusta* pretende che la libera sortita delle persone e dei beni, anche riguardo ad emigrati e antichi sudditi svincolati dalla cittadinanza d'origine, è necessariamente limitata dalle così dette *Obligationes ex delicto*, e si cita in proposito il codice civile francese (art. 17-21), in forza del quale anche quelli che hanno perduto la qualità di francese sono soggetti alla legge penale francese, qualora portino o abbiano portate le armi contro la Francia. Così pure si adduce la legge inglese che riconosce per indelebile il carattere di suddito britannico in modo che s'impadronisce dei marinai inglesi trovati sopra navi straniere. Ma la *Gazzetta d'Augusta* distrugge essa medesima il suo ragionamento, ammettendo che la legislazione austriaca non contiene simili disposizioni, il che però non la impedisce di conchiudere che i beni degli emigrati sono garanti del loro contegno all'estero e quindi sequestrabili, ossia soggetti a confisca, quando si trovano ancora sotto la sovranità territoriale dello Stato, a cui prima appartenevano per nascita gli emigrati.

Se la *Gazzetta d'Augusta* ci avesse data semplicemente e puramente questa conclusione, noi le avremmo domandata la citazione del più piccolo articolo di qualche codice austriaco in vigore che la giustifichi. Ma il foglio tedesco ha prevenuto la nostra domanda, dichiarando ingenuamente che le disposizioni del proclama 18 febbraio del maresciallo Radetzky contengono applicazioni di penalità non contemplate dalle leggi dalla monarchia austriaca.

Ma se anche dal ricco arsenale delle leggi penali austriache la *Gazzetta d'Augusta* avesse potuto estrarre qualche disposizione che valesse a limitare la disponibilità dei beni degli emigrati per effetto delle *obligationes ex delicto*, sarebbe necessario che il delitto fosse provato o almeno esistessero indizii legali a carico delle persone colpite. Ma ben lontano da ciò, il governo austriaco non ha neppur pensato ad una simile motivazione del suo procedere, poichè ha colpito in massa tutta l'emigrazione senza distinzione d'individui e senza intavolare neppure ombra di una procedura legale, anzi escludendola esplicitamente.

Invano la *Gazzetta d'Augusta* vorrebbe porre la misura del governo austriaco sotto l'autorità del celebre *Bentham*. Questo illustre pubblicista parla delle pene sussidiarie e supplementari che è necessario di stabilire per il caso le pene ordinarie non siano sufficienti onde ottenere l'adempimento della legge; egli insegna il modo di fare le leggi, ma non già l'applicazione delle leggi già fatte; l'articolista della *Gazzetta d'Augusta* potrà citare Bentham, e quanti altri pubblicisti gli aggrada, quando si tratterà di dare un parere al governo austriaco sulla compilazione di un nuovo codice penale, ma in punto all'applicazione delle leggi esistenti il più piccolo paragrafo di un codice in vigore, il più insignificante simulacro di una procedura giudiziaria ha più valore che tutte le citazioni estratte dai più celebri pubblicisti e scrittori di materia penale.

Giova anche osservare che le *obligationes ex delicto*, se pure esistessero in qualche caso speciale, dovrebbero limitare la loro efficacia sopra gli individui compromessi. È notorio invece che la misura dei sequestri viene condotta con tanto rigore che in diversi casi ne sono severamente danneggiate anche le loro famiglie non responsabili, e persino quei membri delle loro famiglie che non sono neppure passati all'estero.

È pure notorio che la misura era stata presa in contemplazione ed iniziata molto tempo prima che accadesse il tentativo del 6 febbraio a Milano, come si rileva dalla nostra corrispondenza di Milano, in data del 3 gennaio stampata l'8 gennaio nel N.° 8 dell'*Opinione*.

Il governo austriaco coll'organo della *Gazzetta d'Augusta*, per dare qualche apparenza di fondamento, alla speciosa sua teoria delle *obligationes ex delicto* accenna ad una serie di colpe che pone a carico dell'emigrazione lombarda in Piemonte. Queste accuse sono: di non aver approfittato dell'amnistia; di dimostrare in ogni occasione i suoi sentimenti ostili all'Austria; di pagare una stampa riprovevole, odiosa ed eccitante; di aver preso parte alle mene mazziniane nella supposizione che queste debbano giovare all'intento del partito dell'*Alta Italia*, che mediante una terza riscossa vuol cacciare l'Austria dall'Italia a favore di altri Stati vicini.

Che gli emigrati non hanno approfittato dell'amnistia austriaca, è vero; essi hanno preferito di vivere in un paese ove le leggi non sono abbandonate all'arbitrio e ai capricci della forza armata, hanno preferito la protezione di un ordine legale e civile a quella delle corti marziali austriache. Ma questo è un conto già assestato da tre anni; il governo austriaco ha concessa l'emigrazione legale a tutti coloro che non approfittarono dell'amnistia, e ha quindi dato alla loro assenza la forza di un fatto regolare e non incriminabile.

È altresì vero che gli emigrati non nutrono sentimenti benevoli verso il governo austriaco; ma tali sentimenti sono quelli dell'immensa maggioranza degli italiani delle Alpi sino al Lilibeo. Si vorranno perciò mettere sotto sequestro tutte le loro proprietà? O sarà necessario ad un italiano per vivere sotto l'impero della legge comune di fare una professione di devozione verso il governo austriaco?

Riguardo alla stampa, la *Gazzetta d'Augusta* osserva che i fogli del partito dell'Alta Italia sono scritti da emigrati lombardi, e sono pagati dall'emigrazione lombarda. Premesso che quest'asserzione è affatto gratuita, osserveremo che, ad eccezione dei fogli che sono partigiani del papismo non solo in religione, ma anche in politica, e preferiscono per ciò le leggi di un potentato estero a quelle del paese, tutti gli altri periodici del Piemonte sono animati dei medesimi sentimenti verso l'Austria, e certamente è assurda l'asserzione che tutti questi giornali siano scritti e pagati dall'emigrazione lombarda.

Il fatto si è che tutti questi giornali si pubblicano sotto l'impero della legge sarda, sotto la responsabilità di sudditi sardi, e i loro scrittori, sudditi sardi, adempiono a tutto ciò che prescrivono le leggi sarde, e in caso di violazione vanno soggetti alle pene portate da queste leggi.

Ora alcuna legge sarda, nè alcun trattato internazionale rende responsabili i giornali del Piemonte e i loro scrittori innanzi al governo austriaco delle opinioni ch'esprimono. Nessuna legge, nessun trattato autorizza il governo austriaco a punire colla confisca dei beni gli scrittori dei giornali sardi, perchè gli dispiacciono i loro articoli. Così facendo il governo austriaco si arroga una giurisdizione sopra un paese estero, sopra sudditi esteri che non gli competono per leggi nè per trattati, e suscita una gravissima questione internazionale. L'incriminazione, messa in campo dal governo austriaco, è tanto più fuori di luogo in quanto che incolpa i giornali sardi di una offesa impossibile, cioè produrre i gravi mali che pesano nella Lombardia. Ora noi domandiamo come quei giornali possono avere quest'effetto in Lombardia dal momento che la loro introduzione in quel paese è severamente proibita e resa impossibile?

Lasciando da parte anche la questione internazionale, a questo riguardo il sequestro non ha neppure il pregio dell'opportunità dal punto di vista austriaco come semplice misura di precauzione politica. Non solo non furono ridotti al silenzio i giornali sardi, ma ai medesimi e ai loro sentimenti avversi all'Austria fanno ora coro quasi senza distinzione di partito tutti i giornali francesi, inglesi e tedeschi, dai più moderati sino ai più violenti, compresi quelli come il *Times* e il *Journ. des Débats*, che non dissimulavano di quando in quando sentimenti favorevoli al governo austriaco. L'Austria potrà imparare a sue spese che le misure di precauzioni politiche nei rapporti internazionali non sono ammissibili che quando non ledono i principii della giustizia.

È assolutamente falso che gli emigrati, divenuti sudditi sardi, e per conseguenza devoti ai principii costituzionali, abbiano preso parte alle mene mazziniane. La *Gazzetta d'Augusta*, qualificandoli di partito dell'*Alta Italia*, della *terza riscossa*, di *mascherati mazziniani* e di simili epiteti, non fa che ripetere le insulse declamazioni dei nostri giornali clericali e dimostra di non conoscere nemmeno il vero fondo delle cose. Altrimenti avrebbe dovuto convincersi che il partito costituzionale in Piemonte, che è la grande maggioranza della nazione e al quale appartengono pure gli emigrati natu-

ralizzati sardi, considerano Mazzini come il più pericoloso loro nemico e il migliore alleato involontario che abbia l'Austria, e per formare questo giudizio intorno a Mazzini e a' suoi aderenti non hanno aspettato nè il 6 febbraio nè tampoco ciò che i fogli austriaci chiamano la seconda riscossa.

La *Gazzetta d'Augusta* o piuttosto il governo austriaco, rimprovera infine al governo sardo di aver invano domandato la di lui cooperazione e il di lui appoggio contro le pretese mene dell'emigrazione. Lo accusa di non aver fatto mai alcuna comunicazione nelle medesime al governo austriaco, e di aver ricusata la consegna di rei di alto tradimento non ostante fosse in vigore per questo effetto un apposito trattato.

« Come dovrebbe dunque, conchiude la « *Gazzetta d'Augusta*, spettare al governo « sardo un diritto di protesta come se si « trattasse di un semplice riclamo in base « al diritto privato internazionale? »

La risposta è facile, e scaturisce dalla argomentazione della *Gazzetta d'Augusta*, dalle osservazioni che abbiamo premesse e dai rimproveri che si fanno al governo sardo. Se vorremmo entrare nel merito di questi potremmo osservare che il governo sardo a fronte dell'Austria procede colla politica, e non fa la polizia a di lei servizio; che abbiamo esplicite dichiarazioni nella non esistenza di un trattato per la consegna dei rei di alto tradimento, le quali non furono contraddette dal governo austriaco. Ma piuttosto che entrare nel merito di questi rimproveri, preferiamo prenderne nota; poichè se lo stesso governo austriaco suppone di avere dei gravami verso il governo sardo a proposito dell'emigrazione, ciò dimostra già per se stesso che la questione di cui si tratta entra nella sfera del diritto internazionale. Su questo terreno il torto del governo austriaco è manifesto, e l'intervento di tutti i governi civili dell'Europa per farlo desistere dalle misure odiose del sequestro è pienamente giustificato e legittimo. La massima politica che sembra ora professare l'Austria: *Salus publica suprema lex esto* non è applicabile nelle relazioni internazionali, se non quando non è disgiunta dalla giustizia.

STATI ESTERI

SVIZZERA

Le soscrizioni in favore dei ticinesi espulsi dalla Lombardia ascendono a fr. 147,872 51.

Il 29 marzo giunsero in Berna altri 8 disertori delle truppe austriache del cordone; come gli altri saranno spediti in Inghilterra.

Circa a questi disertori, dicesi che il consiglio federale abbia dato per istruzione al sig. commissario Bourgeois di vegliare, a norma di un ordine già precedentemente dato, perchè siano al più possibile infrenate le diserzioni di truppe austriache nel territorio ticinese, ritenuto però che i disertori che non portano seco tutto il loro equipaggiamento ed in breve tempo ritornano alle loro bandiere, siano sottoposti soltanto ad una lieve pena.

— Il governo del Ticino ha risposto alla circolare di Ginevra per la convocazione immediata dell'assemblea, ringraziando quel cantone di questo atto, che attesta del vivo interesse che esso mette alla sorte del Ticino; nota però che, per riguardo alla posizione del suo cantone ed all'attuale stato della quistione, non trova di unirsi al di lui appello. Oltre a Zurigo, anche Basilea città e campagna, Grigioni, Turgovia e Vallese hanno risposto negativamente all'invito di Ginevra.

— Anche sui confini de' Grigioni si lamentano delle serie vessazioni nelle relazioni del confine.

— All'esposizione universale d'industria in New-York, la Svizzera sarà degnamente rappresentata, essendosi già annunciati 90 espositori svizzeri. L'epoca per l'imbarco all'Havre degli oggetti da esporsi venne protratta all'8 aprile.

Neuchatel. Un vistoso trasporto di reclute per Roma fu arrestato ai confini, e quelli che ne facevano parte furono consegnati il 25 ed il 26 ai rispettivi cantoni ai quali appartengono.

Ticino. Lugano, 1 *aprile*. Affine di prevenire ogni esagerazione, crediamo bene annunciare che la passata notte fu arrestata sul territorio ticinese verso il confine di Gandria (lago di Lugano) la squadra austriaca d'Osteno, composta di due militi, due guardie di confine ed un capoposto. Essendosi constatato che la violazione del territorio avvenne per pura accidentale non conoscenza della linea di confine, essi furono già rimandati liberi. L'arresto era stato eseguito dalla guardia federale di confine.

— La passata notte è incominciato l'arrivo della seta che dalla Lombardia passa di transito per questo cantone. Del resto non si confermano le voci di altri temperamenti che, secondo alcuni giornali svizzeri, sarebbero succeduti nel blocco austriaco.

FRANCIA

Leggesi in una corrispondenza dell'*Indépendance Belge*:

« Si parla di atti di rigore e del rinvio in Africa d'un certo numero di condannati già graziati i quali avrebbero mostrato nuovamente delle tendenze ostili al governo. Non bisogna accogliere queste voci se non con riserva. Si assicura solamente che il signor Beniamino Raspail, nipote del prigioniero di Doullens ed esiliato, avrebbe ottenuto di venire ad assistere al convoglio di sua zia; ma che in seguito alle manifestazioni di cui sarebbe stato personalmente oggetto, avrebbe dovuto ripartire immediatamente. »

Ed in un altra:

« La guerra episcopale sul soggetto o piuttosto per occasione dell'*Univers* è piucchè mai lontana dal pacificarsi.

« Il vescovo di Saint-Claude ha voluto testè pronunciarsi in favore dell'*Univers* nello stesso senso del vescovo di Moulins, ed altri in numero abbastanza rimarchevole agiscono sul loro clero nello stesso senso. Siccome la loro opinione lusinga la Santa Sede, essa è sostenuta a Roma non solo da quelli che si chiamano *zelanti*, ma anche per qualche moderato del sacro collegio. Uno di questi, il cui carattere moderato non toglie cosa alcuna alla sua devozione per l'ultramontanismo, monsignor di Salinis, vescovo di Annecy non contribuisce lievemente, coll'influenza che seppe cattivarsi a Roma, a far traboccare la bilancia dal loro lato. *Noi avremo*, dicono già a quelli che vogliono intenderli, *una decisione del papa che ci darà ragione. Un avvertimento segreto sarà indirizzato a monsignor Sibour, arcivescovo di Parigi e questo avvertimento o questo biasimo sarà fatto pubblico s'egli non vi si sottomette o vi oppone la minima resistenza.*

« Il nuovo cardinale, monsignor Morlot, arcivescovo di Tours, si schierò, sebbene un po timidamente, dalla parte del partito gallicano, alla testa del quale si trovano, con l'arcivescovo di Parigi, il cardinale Mathieu arcivescovo di Belanzone, monsignor Dupanloup vescovo d'Orleans, non che i vescovi di Viviers e Montpellier.

« Esiste fra i due partiti, senza che i laici ne abbiano il dubbio, un'animosità estremamente viva, e se la sapienza romana si dimentica al punto di condannare l'uno a profitto dell'altro, dando ragione all'*Univers*, il quale non è qui che un prenome e come una sentinella perduta, bisogna aspettarsi a delle baruffe fra i vescovi ed il papa, di una natura assai grave. »

— Leggesi nel *Débats*:

« Dopo essersi annunziato in modo così minaccioso, il principe Menzikoff ha ripreso gli ordinarii andamenti della diplomazia, e nel solo colloquio che egli ebbe ancora col sultano, pare che tutto sia avvenuto freddamente e colla calma più perfetta.

« Se noi siamo bene informati, l'ambasciatore russo avrebbe principalmente insistito sul desiderio che ha l'imperatore Nicolò di essere l'amico e l'alleato del sultano Abdul-Medjid, come è stato di suo padre Mahmoud. Animato da questa buona volontà, l'imperatore di Russia domanderebbe il contraccambio o una franca spiegazione pro o contro lui, e lo scopo della missione del principe Menzikoff sarebbe precisamente di constatare le intenzioni del sultano a questo proposito. Giorni addietro, senza conoscere questi particolari, noi dicevamo che il compito della Russia a Costantinopoli era quello di esser sempre o la più grande amica, o la più grande nemica della Turchia; pare oggimai che sia questo un fatto ufficialmente dichiarato.

« Dopo aver veduto il sultano, il principe Menzikoff ha introdotto le pratiche, onde è incaricato presso il divano. Su questo punto confessiamo di saper ben poco; da ambe le parti fu osservata una grandissima discrezione. Crediamo tuttavia di sapere che, senza essere così estese e minacciose, come si era detto, le esigenze del principe Menzikoff vanno più oltre di quello che pensino i giornali inglesi e specialmente il *Times*, che ieri si esprimeva con una specie di autorità semi-ufficiale. Non si tratterebbe soltanto dell'affare dei Luoghi Santi e della revoca del firmano accordato l'anno scorso alla Chiesa latina, la Russia domanda eziandio che dalle negoziazioni risulti a suo favore il riconoscimento di un protettorato non definito, ma certo della Chiesa greca.

« Una circostanza, che ha fatto molto caso, è la visita che il principe Menzikoff ha fatto, in grande uniforme, all'antico *Sadragam* Khosrew-bascià, il negoziatore nel 1833 del trattato d'Unkiar-Skelessi, uno dei partigiani più apertamente dichiarati della Russia, e che dopo la morte del sultano Mahmoud fu tenuto lontano dagli affari. Questa visita in gran pompa dava luogo a molti commenti. Generalmente in questa gentilezza usata al vecchio partito turco si vede un calcolo abile per non dir machiavellico; portando e sostendendo al potere il partito reazionario, la Russia consolida la sua influenza sulle popolazioni cristiane che saranno tanto più bisognose del suo appoggio quanto sarà più potente questo partito. »

In una corrispondenza della *Gazzetta di Trieste*, contenuta nello stesso giornale, leggiamo quanto segue:

« Quanto al rinvio di Fuad effendi, il gran visir avea fatto ogni suo potere per ritenerlo o inspirare, se non altro, al principe Menzikoff sentimenti a lui favorevoli.

« Si assicura che il colonnello Rose, incaricato d'affari britannico, erasi condotto dal gran visir e gli avea proposto di recarsi all'ambasciata russa, onde parlare al principe Menzikoff in favore di Fuad effendi. Il gran visir aveva accettata questa offerta con piacere; ma il principe Menzikoff, informato di questa pratica, fece prevenire il colonnello Rose per mezzo del signor di Ozeroff, il quale conosceva l'oggetto della sua visita, ma che era inutile perchè egli avea fatto contro a Fuad effendi, non per considerazioni personali, ma per ordine espresso dell'imperatore. In pari tempo il principe si è scusato di non ricevere questa volta il colonnello Rose, poichè non voleva parlargli di un affare così delicato. La Porta essendo stata informata di questa dichiarazione, il sultano sottoscrisse il firmano contenente la nomina di Rifaat-bascià che era stato raccomandato dal principe Menzikoff. »

INGHILTERRA

Londra, 20 *marzo*. Le notizie arrivate colla posta delle Indie e relative alle aperture pacifiche fatte dalla corte d'Ava all'evacuazione di Pegu, operate dalle truppe birmane, e alla sommissione di Sandilly e per conseguenza la fine della guerra dei Cafri, hanno fatto a Londra qualche sensazione e vi furono favorevolmente accolte. *(Times)*

— Sembra che il distretto di Glenfin nel comitato di Dovezal (dove successe qualche tumulto) rientri nella tranquillità. Molte armi rubate vengono restituite ai loro proprietarii e non si hanno più delitti a deplorare nel distretto.

Domenica il sacristano della chiesa di Kilsee-Vock, situata in questo distretto, recandosi alla chiesa di buon mattino, ha trovato contro la porta un fucile con un viglietto indicante la persona a cui apparteneva.

— Scrivesi da Dublino martedì, al *Morning Post* del 30 marzo:

« All'approssimarsi della state l'emigrazione aumenta. In tutto il regno non v' ha una sola città la quale non fornisca il suo contingente a questo esodo. Il sentimento dell'emigrazione, in seno di tutta la popolazione agricola, è più che mai ardente. Sono stanche, esse dicono, dell'Irlanda e desiderano di correre i rischi della fortuna fra i loro padri ed amici che li precedettero al di là dell'Atlantico. Le somme che si spediscono continuamente dall'America sono più grosse che per lo passato, e si calcola che quest'estate l'emigrazione irlandese non resterà al dissotto di 250,000 persone. »

AUSTRIA

Vienna. 30 *marzo*. L'I. R. consigliere aulico Maltz assumerà provvisoriamente la direzione degli affari di questa direzione di polizia affidata ora al consigliere di governo Nischer.

Si assicura che subito dopo dopo le conferenze doganali di Berlino ne avranno luogo delle altre riguardo alla regolazione dei dazi sull'Elba, e ciò per eccitamento del governo austriaco. In breve ne saranno spediti gli inviti agli interessati.

— Il *Lloyd* vuol sapere, che ad arcivescovo di Vienna fu nominato definitivamente il reverendo monsignor principe arcivescovo di Seckau dottor Rauscher.

— Baumgartner è affatto ristabilito dalla sua malattia e allo entrare della miglior stagione prenderà, sembra, un permesso di ricreazione.

— Si legge nel *Corriere Italiano*: Il lungo soggiorno del regio ambasciatore inglese visconte Stratford, concitò tutti i politici viennesi e nulla si dubita, che esso sia stato incaricato di passare accordo coll'Austria circa le vertenze della Turchia, prima che da parte dell'Inghilterra si imprenda alcun passo decisivo, per cui il visconte Stratford è munito di pieni poteri. Si vuole avere eziandio trapelato dai discorsi dell'anzidetto diplomatico, che l'Inghilterra non sia intenzionata di deviare dalla sua posizione neutrale ed osservatrice.

PRUSSIA

Berlino, 27 *marzo*. Da alcun tempo in qua non si parla più del congresso dei principi, o meglio dei viaggi di alti personaggi. A Berlino si è dell'opinione, che S. M. il re intraprenderà un viaggio. Indeciso è finora, se egli moverà incontro all'imperatore delle Russie e lo accompagnerà a Vienna, oppure se si recherà colla czar direttamente da questa capitale alla volta dell'Austria.

DANIMARCA

Copenhaguen, 23 *marzo*. Ieri, la dieta riunita ha terminato la prima deliberazione sulla questione relativa all'ordine di successione al trono. Essa ha deciso, alla maggioranza di 128 voti contro un solo, di passare ad una seconda deliberazione il 4 aprile. Nessuno avea proposto di nominare una commissione per esaminare il messaggio. *(Boersenhalle)*

AMERICA

Un dispaccio elettrico da Londra, in data di questa mattina 31 marzo, ci dà notizia da Nuova York in data del 19 marzo, apportata dal *Pacifico*:

« Nel Senato ebbero luogo delle discussioni assai lunghe ed animate sull'America centrale e sulla dottrina di Monròe.

« Nel consiglio di gabinetto che si è tenuto a questo proposito, fu deliberato che sarebbero domandate all'Inghilterra delle spiegazioni relativamente a Honduras, e che il segretario di Stato della marina farebbe un rapporto sulla forza navale effettiva onde possono attualmente disporre immediatamente gli Stati Uniti.

STATI ITALIANI

DUCATO DI MODENA

Modena, 29 *marzo*. Il *Messaggiere di Modena*, censurando l'opera di Nicomede Bianchi *Storia dei Ducati Estensi dal* 1815 *al* 1850, scrive fra l'altre cose questo paragrafo che non possiam a meno di citare come singolar modello del più sollazzevole *stile ufficiale*:

« Lode però a Dio che la fama di Francesco IV, assicurata da tanti perenni monumenti di sapienza di principe, di carità di padre, di magnanimità di uomo, passerà alle generazioni venture fatta anche più bella dalle impotenti persecuzioni dei malvagi, i quali vedranno sventati gli sforzi della inutile lor rabbia nell'ultimo volume delle *Memorie* intorno la sua vita, che uscirà fra non molto alla luce. Anzi sappiamo come quegli che le stende (il quale era dapprima dolente che impensate cagioni avessero frapposto lungo ritardo a compirle) ora si consoli per lo contrario di questo indugio che gli ha fornito agio a conoscere e confutare le novelle calunnie, e a produr documenti ed autentiche corrispondenze, che forse avrebbe per delicati riguardi intralasciate, e che mostreranno qual fosse veramente il cuore, quali le viste politiche, quale il generoso disinteresse del suo glorioso sovrano.

« Basti dunque questo cenno per ora, e vedasi anche in ciò fin dove trascinar possa una effrenata licenza concessa a chi per le pubbliche stampe usando l'armi fabbricate in inferno dal padre di ogni bugia, tenta assassinare nell'onore i morti, come altri fra suoi fratelli agogna, con diviso ufficio, assassinare di sacrilego pugnale i viventi. »

TOSCANA

Firenze, 31 *marzo*. Un decreto granducale estende le garanzie e privilegi accordati alle azioni privilegiate della società anonima per la ferrovia da Lucca a Pistoia, alle altre azioni emesse per un capitale di 750,000 di cui si fanno acquirenti, come delle prime, i fratelli Gandell di Londra.

STATI ROMANI

Roma, 29 *marzo*. Oggi vi fu cappella papale nella Sistina con messa del card. Ferretti e predica di Felice Palmegiani.

Giunsero a Roma da Napoli i maggiori inglesi Chichester e Howel.

Bologna, 30 *marzo*. Sappiamo dalla *Gazzetta di Bologna* che il generale Nobili fu nominato consigliere intimo dell'imperatore, forse in benemerenza delle ultime fucilazioni da lui fatte benignamente eseguire.

INTERNO

FATTI DIVERSI.

Il Dock a Genova. Leggesi nella *Gazzetta di Genova*:

« La commissione tecnica incaricata di indagare il miglior modo di trasformare la nostra darsena in dock commerciale, pubblicava in questi giorni una risposta alla nota memoria del cav Damiano Sauli, dal quale propugnavasi una diversa proposta per la erezione d'un dock in altra parte del porto. Di questo accurato lavoro, sottoscritto dagl'ingegneri Enrico Maus, Ignazio Gardella e T. Robertson, corredato di magnifiche tavole dimostrative, di profili, di piante, di disegni di macchine atti a chiarire l'assunto, ci proponiamo di offrire ai nostri lettori un cenno analitico nelle parti più importanti, trattandosi di argomento che tanto da vicino si attiene ai nostri interessi commerciali e nazionali.

« Lo scritto dei dotti ingegneri comincia col dichiarare come per essi si assentisse all'idea che il luogo della darsena fosse il più conveniente all'erezione del dock, dacchè le autorità civiche, quelle del porto e del commercio, avrebbero espresso in diverse riprese e nel modo più formale l'opinione costante ed unanime *che senza nuocere alla navigazione era impossibile diminuire la superficie del porto*. Di questa opinione offerivano uniti al libro le più irrefragabili testimonianze pubblicando i documenti autentici che la comprovano.

« Da ciò deducevano la conseguenza del dover riconoscere inammissibile qualunque proposta che rendesse necessario il togliere al porto una superficie per farla occupare dal dock.

« A queste considerazioni succede la osservazione relativa all'avviso degli ingegneri della marina, da cui si deduce essere la darsena ormai insufficiente ai bisogni della marina militare, non tanto a cagione della mancanza di spazio quanto per la disposizione degli edifizi anticamente costrutti per usi diversi.

« A raffermare questa proposizione opportunamente si avverte che dal tempo in cui la darsena accoglieva le galere della repubblica, le navi da guerra essendo cresciute di forza e di capacità più non potrebbero essere armate entro la darsena, nè accostarsi alle calate del bacino: oltrechè l'applicazione del vapore alle navi da guerra fa sì che una darsena militare più non potrebbe andar priva di officine per riparare le macchine, e di vasti magazzeni pel combustibile. Immensi quindi si renderebbero i lavori necessarii per adattare alla marina militare la darsena di Genova, a cui sarebbe d'uopo il far subire un'intera trasformazione, senza potere, a malgrado di ciò, pervenire ad aggiungervi il cantiere di costruzione. »

« Proseguesi dopo ciò a dimostrare come queste avvertenze fecero naturalmente sorgere il concetto di stabilire la marina militare in altro porto, come è uso di tutte le potenze marittime che posseggono porti militari come Plymout, Cherbourg, Tolone, disgiunti dai porti commerciali di Londra, di Liverpool, di Bristol, di Marsiglia.

« Accennato al modo con cui, acquistata dal commercio la darsena per la costruzione del dock, potrebbero sostituirsi dei magazzini agli edifizi attuali, toccata la quistione relativa al prezzo richiesto dal governo per la cessione, del che si fece specificata menzione nel resoconto delle adunanze del municipio, si nota come il *bacino di carenaggio* dovendo essere separato dal dock con un muro di cinta e aver sempre l'ingresso sulla strada Carlo Alberto, colla riduzione della darsena a dock punto non muterebbe la sua destinazione al raddobbo

dei bastimenti; al quale, per altra parte, non giovano le officine della darsena lontane più di 400 metri.

« Ciò premesso, si enuncia come la commissione proponesse di occupare immediatamente il bacino della darsena per procurare il più presto una capacità di magazzini uguale a quella del Portofranco.

« Dimostrata con ragionamenti fondati sovra ragioni idrauliche la convenienza di anteporre il metodo di prosciugamento per istabilire le fondazioni a quello della immersione nell' acqua di masse di calcestruzzo, presentarsi una descrizione specificata delle opere proposte e dei mezzi di esecuzione, al fine di far meglio apprezzare le ragioni per cui l' enunciato metodo adottarsi dovrebbe di preferenza.

« Rimettendo i nostri lettori alle dimostrazioni tecniche con cui gl' ingegneri Maus, Robertson e Gardella procedono alla confutazione dei ragionamenti e dei calcoli contenuti nel progetto del sig. Sauli per porre in chiaro i motivi che giustificano il favore da accordarsi alla proposta della commissione, riferiremo in un articolo successivo la risposta ad alcune delle più ripetute obbiezioni mosse in proposito della costruzione d'un dock nella darsena militare. »

Caso funesto di rabbia canina. Da relazione officiale trasmessa al consiglio superiore di sanità risulta che Antonio Avignone d'Albiano, provincia d'Ivrea, d'anni 18, morì il 16 spirato mese con tutti i sintomi accertati di rabbia. Quest' infelice giovane era stato morsicato cinquanta giorni prima da un cagnolino, col quale si trastullava, ed aveva trascurato due giorni a far cauterizzare la ferita, abbenchè vi fosse sospetto d' idrofobia nell' animale, il quale morì poco tempo dopo nel comune d'Azeglio.

Leggesi nel *Vessillo Vercellese* del 28 marzo che la pubblica attenzione fu commossa in Vercelli dalla voce sparsasi d'uno scoppio d' idrofobia canina, e che l'ufficio di polizia urbana emanò severe provvidenze per prevenire simili disgrazie. Quel foglio lamenta la non curanza nel mettere in esecuzione il decreto reale emanato dal 24 ottobre 1852, col quale si autorizza l' imposta di lire 10 sui cani, il cui numero è sterminato nella città di Vercelli.

Il lagrimevole fatto di Albiano unitamente a quelli testè accaduti in varie parti dello Stato, e che vennero a suo tempo pubblicati, giustificano ampiamente il modo severo ed imparziale con cui dall' amministrazione comunale di Torino sono fatti eseguire i regolamenti relativi ai cani.

Pregati, inseriamo la seguente lettera:

« Preg.mo sig. Direttore del *Parlamento*,

« Nel numero di ieri del pregiato di lei giornale, parlando delle interpellanze che io ho dirette al ministro dell'interno sulla pubblica sicurezza, asserisce potersi indurre da'miei ragionamenti che « poca guarentigia v'abbia per la libertà e la vita « dei nostri connazionali, e che le libere instituzioni abbiano aumentato o mantenuto per lo « meno il fomite dei delitti che ci fu trasmesso « per isciagurata eredità dal caduto governo dispotico. »

« La prima proposizione è esatta, ed abbenchè essa non trovi di approvarla, io me ne rimetto volontieri al giudizio dell'intiero paese, del quale mi son fatto organo, compiendo al doloroso uffizio di muovere quelle interpellanze. Non posso però lasciar passare senza riclamo la seconda proposizione, giacchè quella tenderebbe nientemeno che ad insinuare essere mio pensiero che le *libere instituzioni possano aumentare o mantenere il fomite dei delitti;* pensiero questo ugualmente lontano come dalla mia mente, così dalle mie parole.

« Se (come fecero altri giornali), essa avesse riferito nel suo il rendiconto della Camera, i suoi lettori, confrontando il discorso col giudizio che ella ne recò, avrebbero potuto avvedersi essere questo molto meno che retto; ma in mancanza di tale rendiconto ella mi permetterà ch'io qui trascriva il penultimo brano del mio discorso che prendo dal rendiconto della Gazzetta uffiziale, e che basta a porre in chiaro quali siano i veri miei sentimenti. Eccolo:

« Io non sono fra quelli che colla statistica criminale alla mano misurano con ipocrito riso i « vantaggi del sistema costituzionale e delle libertà che questo regime seco adduce, del pro- « gressivo aumento dei delitti, ed accennando quale « conseguenza necessaria delle guarentigie costi- « tuzionali la sfrenatezza del costume e la debo- « lezza nella tutela dell'onore e delle sostanze dei « cittadini, calunniano ad arte le nostre libertà per « farle prendere in uggia alle moltitudini.

« La Dio mercè, non sento il bisogno di giusti- « ficarmi verso nissuno nè in questa Camera, nè « fuori, di simili tendenze. Sono però di coloro « che vogliono applicato in tutta la sua schiettezza « il principio costituzionale, e pensano perciò che, « secondo il medesimo, cessato ogni arbitrio, do- « vendo le leggi essere la sola ed unica norma « dei governanti, si debba da questi incessante- « mente por mano alla loro rigorosa e costante « applicazione, senza del che si corre rischio di « cadere nell'anarchia governativa, peggiore an- « cora del dispotismo. »

« Quanto alla vivacità dei termini, di cui mi son servito, le dirò che io non ho mai piaggiato il potere, e che, quantunque l'attuale ministero abbia le mie simpatie, conosco i doveri che ho come deputato, e farò sempre di adempirli per quanto duri possano talvolta sembrarmi.

« Ciò come deputato; come azionista ed aderente del giornale, mi permetterò di osservarle con quella schiettezza che è in me ingenita che mal si serve alla causa del paese, cercando di coprire una piaga che vuol essere posta sotto gli occhi di chi è chiamato per proprio ufficio ad apprestarvi *pronto* rimedio.

« Mi riprometto, sig. direttore, della di lei cortesia l'inserzione di questa mia lettera nel prossimo numero del di lei giornale, ed ho frattanto l'onore di essere con perfetta stima

« *Dev.mo servitore*

« A. Bronzini-Zapelloni, deputato. »

CAMERA DEI DEPUTATI

Presidenza del presidente Rattazzi.

Tornata del 2 aprile.

(Continuazione e fine, vedi il num. di ieri)

Cat. 3. Ministero di grazia e giustizia (spese postali) L. 24,500.

Cat. 4. Magistrato di cassazione (personale) L. 214,100.

Cat. 5. Magistrato di cassazione (spese d'ufficio) L. 6,800.

Cat. 6. Camera de' conti (personale) L. 161,224.

Cat. 7. Camera de' conti (spese d' ufficio) L. 10,100.

Cat. 8. Magistrati d' appello (personale) L. 1,124,295.

Deviry avverte alla diversità di trattamento che esiste tra le corti d' appello di Nizza e della Savoia e le altre; diversità contraria allo Statuto che ha proclamata l' eguaglianza dei cittadini. Si fecero riclami, ma senza successo. I sostituiti dell'avvocato generale a Torino sono pagati più che i consiglieri d' appello a Nizza, ed il primo sostituito più che il presidente. Quando si abolirono le franchigie della provincia di Nizza si promise che la si sarebbe messa sul piede dell' eguaglianza. Il magistrato di Nizza non ha men lavoro di quello di Genova e ne ha più di quello di Sardegna, che è pur pareggiato al magistrato di Casale. Propongo quindi l'aumento di 39m. lire, perchè i magistrati di Nizza e della Savoia siano trattati come quelli di Casale e di Genova.

Serra F. dice che se si guardi non al numero delle sentenze, ma alla natura delle cause ed alla diversa procedura che vige in Sardegna, non si potrà certo conchiudere che la corte di Cagliari abbia meno lavoro di quella di Nizza.

Deviry dice che non ha mai inteso scemar nulla dell' importanza della corte d' appello di Sardegna; che parlò delle sentenze civili, e che si rimette in ogni modo alla Camera.

Sineo combatte la proposta *Deviry*. Dei magistrati si può dire quello che dei preti: pochi e buoni. Ma quella proposta è affatto intempestiva. Nè è qui il caso di allegare l' eguaglianza voluta dallo Statuto, giacchè l' opera di ciascuno vuol essere retribuita secondo l' importanza e le circostanze dei luoghi in cui è prestata. L'opera intellettuale non ha egual prezzo dappertutto. Se in Savoia si trovano uomini sufficienti e distinti che fanno il consigliere d'appello per quello stipendio che loro si dà, non ci dev'essere gran premura di aumentarlo. *(Risa su qualche banco.)* Dirò poi che i sostituiti dell'avvocato generale devono portar la parola pel governo nella capitale dello Stato, sotto il controllo della pubblicità e della stampa, e non si può quindi avere il loro ufficio come meno importante di quello dei consiglieri d'appello. La questione, in ogni modo, è intempestiva. Starà a vedersi in una generale riorganizzazione se si debba adottare o no il sistema del pareagiamento degli stipendi per tutte le località.

Deviry dice non voler insistere sull' allusione personale che si trovino in Savoia molti che concorrono ai posti di consiglieri d'appello; che se i sostituiti dell'avvocato generale devono portare la parola in pubblico, i consiglieri d'appello devono decidere definitivamente della sostanza e della vita dei cittadini; che egli spera non potrà a meno la Camera di trovar giusta la sua proposta: che infine non ha difficoltà a cambiarla in un ordine del giorno per una legge generale o speciale, quando il ministro abbia difficoltà ad accettarla.

Boncompagni, ministro di grazia e giustizia e dei culti: Non dissento in principio dall' onorevole Deviry. Gli stipendii vogliono essere regolati secondo l' anzianità di servizio, non dalle circostanze locali o dalla maggiore o minore concorrenza. Siccome però questi stipendi sono fissati in una legge organica, così credo che sia necessaria una legge speciale anche per variarli.

Deviry propone il seguente ordine del giorno:

« La Camera, confidando che il ministero presenterà prossimamente la legge pel riordinamento della magistratura, in cui siano stabiliti con giusta misura gli stipendi dei magistrati, passa all'ordine del giorno. »

Boncompagni aderisce.

Sineo: Il sig. Deviry potrebbe accontentarsi della prima parte del suo ordine del giorno, senza volere che si pregiudichi fin d' ora la questione degli stipendi.

Deviry dice che le parole *giusta misura* non pregiudicano nulla.

Revel: L'espressione di *giusta misura* è tale che non implica nessun sistema, e che non potrebbe la Camera rifiutarla.

Bertolini: Se la Camera accettasse la seconda parte dell' ordine del giorno *Deviry* verrebbe a dire che attualmente gli stipendi sono compartiti ingiustamente o che il ministro possa mai proporli in misura ingiusta.

La prima parte dell' emendamento *Deviry* è accettata all' unanimità; la seconda, dopo prova e controprova dubbia, rigettata.

Bertolini dice che lo stipendio dei sostituiti dell' avvocato generale in L. 1800 è assai piccolo, se si consideri alla capacità, di cui devono esser forniti, ed al lavoro, che fanno. Molti scrivani d'amministrazione e segretari di giudicatura hanno di più.

Cat. 9. Magistrati d' appello (spese d' ufficio) L. 42,950.

Cat. 10. Consolati (personale) L. 34,880.

Sineo eccita il governo a portare la sua attenzione sul modo d' avanzamento nella magistratura massime per rispetto ai giudici di mandamento, ai quali non fu per lo passato aperta nessuna carriera, benchè si noverassero fra essi uomini di capacità assai distinta.

Boncompagni dice che molti di quelli che occupano i primi posti della magistratura hanno cominciato dall' essere giudici di mandamento, e che egli non esiterà a portar innanzi i giudici di mandamento, ogni volta che gli se ne presenti di distinti.

Il presidente fa avvertire che la questione degli stipendi è stata già implicitamente dalla Camera rinnovata all'epoca della riorganizzazione generale.

Stallo osserva che nel consolato di Torino vi sono 350 cause arretrate e sarebbe quindi necessario un aumento di personale. Interpella poi il ministro guardasigilli se intende riordinare anche questo ramo della magistratura.

Boncompagni dice che l' impegno lo ha già preso dal momento che nel progetto di codice di procedura civile, questa è coordinata coll'istituzione dei tribunali di commercio.

Miglietti, relatore, dice esser di fatto che il consolato di Torino non può disimpegnare gli affari correnti e che non sarebbe conveniente lasciare un' eredità di cause ai tribunali di commercio.

Sineo dice non esservi a far altro che abrogare la legge che impedisce l' attuazione del codice di commercio quanto ai tribunali commerciali. Se il ministro è d'accordo colla Camera quanto all'istituzione di questi tribunali, che costano nulla e sono composti di uomini speciali, perchè non lasceremo ad essi anche il giudicare delle cause arretrate?

Stallo dice esser ciò impossibile e perchè ci vorrà qualche tempo per la riorganizzazione e perchè saranno uomini nuovi.

Cat. 11. Tribunali e consolati di commercio (spese d'ufficio) L. 5,800.

Cat. 12. Tribunale di 1.a cognizione (personale) L. 865,180.

Lione si meraviglia che nessun presidente di prima istanza sia stato mai nominato consigliere d'appello, mentre per quel primo posto si vuole assai più capacità e scienza; e spera che d'ora innanzi i presidenti di prima istanza saranno anzi tratti dai consiglieri d' appello, per passar poi a presidenti di classe. Propone quindi un aumento di L. 5400 a questa categoria, perchè sieno retribuiti di 600 lire anche i 9 giudici aggiunti straordinari al tribunale di prima istanza di Torino; alcuni dei quali avevano già anzianità e stipendio in provincia, e vennero chiamati a Torino senza che essi lo domandassero.

Boncompagni dice che ciò porterebbe una variazione al piano di organizzazione generale, e che la questione vuol essere rimandata ad allora.

La proposta *Lione* è rospinta.

Lione domanda che si accordi almeno la metà della somma. Siamo nel bilancio della giustizia e giustizia vuol esser fatta *(ilarità)*.

È pure rigettata la proposta della metà.

Cat. 13. Tribunale di prima cognizione (spese d'ufficio) L. 57,830.

Cat. 14. Giudicature (personale) L. 829,950.

Cat. 15. Spese di giustizia criminale ed altre per giudizi d' interdizione, proposta dal ministero in L. 914,000 e ridotta dalla commissione a L. 629,000.

Deviry dice che questa spesa in pochi anni è cresciuta enormemente e crescerà sempre più se non si verrà a riforme radicali del Codice di procedura. Bisogna fissar meglio le competenze ed estendere l'azione dei tribunali di prima istanza. Tocca quindi incidentemente dei giurati, dicendo che l'applicazione di essi anche ai delitti comuni sarebbe da noi immatura.

Aspròni invita il guardasigilli a provvedere al sollecito disbrigo delle cause penali, giacchè sa di carcerati che aspettano da due anni di essere processati.

Brofferio: È cosa dolorosa il considerare come siano da noi tratti in lungo i processi criminali. Succede non di rado che un imputato, dopo 2 o 3 anni di carcere, sia dichiarato innocente e debba poi ritornarsene in famiglia fra lo squallore e la miseria e con una macchia in fronte che non vale a cancellare l'assolutoria del magistrato. Pochissimi dei detenuti nelle carceri senatorie sono giudicati prima di un anno di detenzione. E ciò proviene dal troppo gran numero delle cause, al che non si potrà rimediare se non con una riforma del Codice di procedura criminale. Convengo col deputato Deviry che si debbano estendere le competenze dei tribunali di prima cognizione, perchè così non saranno troppo aggravati i magistrati supremi; ma spero che si farà anche qualche cosa di più. Mi meraviglio poi che un uomo così versato nella patria giurisprudenza sia contrario alla istituzione dei giurati pei delitti comuni. I giudici del popolo furono sempre compagni della libertà, e vennero i giudizi inquisitoriali quando questa scomparve. Il sig. Deviry dice che un avvocato eloquente trascinerà facilmente i giurati in favore del reo. E perchè non potrà rispondere anche più eloquentemente l'avvocato del fisco? I giudici, d'altronde, fecero per molti anni l'ufficio di accusatori, ed è facile quindi che si ricordino delle loro antiche abitudini.

Venendo alla categoria dirò che v' è troppo lusso di spese della nostra giurisdizione penale. Per ogni più piccola causa 15, 20 testimoni; in alcune 100 e 200. Vedo quindi con piacere la riduzione della commissione e la voterò, perchè almeno vegga il ministero pubblico di far risultare il vero con maggior economia, e di cercarlo piuttosto che nell'abbondanza delle testimonianze in un buono e logico ordinamento dei giudizii.

Sineo chiama l' attenzione del ministero su ciò che ora basta il voto di soli quattro giudici per mandare alla morte un uomo.

Demarchi invita il ministero ad abolire le assisie, istituzione vieta ed ora inutile, e far quindi economia delle 5 mila lire che si pagano ai presidenti ed agenti del fisco per andar in giro nei mandamenti.

Boncompagni: Non entrerò in discussioni sulla istituzione de'giurati; dirò solo che spero potere fra non molto presentare un progetto di riforma della legislazione penale, la quale deve necessariamente aprire la via alle riforme della procedura. Quanto alla riduzione, se non posso ammettere i rimproveri che si sono fatti al pubblico ministero, servirà però di eccitamento ad una maggior economia; quindi l' accetto, salvo però a domandare un credito supplementario, qualora la somma risultasse insufficiente.

Cavour C. dice che il ministro di finanze non ha nessun mezzo per restringere questa spesa, quando i fondi fossero vicini ad essere esausti; che quindi non dovrà essere accagionato di non avere assecondato il voto della Camera quando fosse costretto a chiedere un credito suppletivo.

Miglietti dice che questa spesa aumentò straordinariamente, in una proporzione assai maggiore di quel che, grazie a Dio, non abbiano aumentato i delitti. Tre anni fa non era che di 300,000 lire. Per rimediare a ciò, vuolsi riformare la legislazione stessa.

È votata la cifra della commissione.

Cat. 16. Statistica giudiziaria, L. 12,000.

La seduta è quindi sciolta alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani

Bilancio di grazia e giustizia.

NOTIZIE DEL MATTINO

L'AUSTRIA ED I SEQUESTRI.

Troviamo nel *Journal des Débats*:

Noi abbiamo pubblicata l' ultima nota che il ministro d' Austria presso la confederazione svizzera indirizzò al consiglio federale sull' affare del Ticino, e la risposta del consiglio federale a questa nota, e si è potuti convincere che questi due documenti sono ben lontani dall' aver fatto progredire la soluzione della controversia che si agita fra i due governi. L'Austria ha ricominciato da capo l' esposizione de' suoi addebiti ed ha persistito nelle sue dimande; la Svizzera alla sua volta ha recriminato, e si mostrò poco disposta ad accogliere le pretese dell' Austria. Il linguaggio delle due cancellerie non lascia scorgere alcun desiderio di conciliaziane, e nulla indica che i governi siano prossimi ad intendersi. Ma una cosa sopratutto ci ha colpito nella nota svizzera: e sono le numerose insinuazioni che il consiglio federale dirige contro il Piemonte, e delle quali, ci sembra, avrebbe dovuto astenersi. Perchè per esempio il consiglio federale afferma che allorquando gli agenti del sig. Mazzini furono mandati nel cantone dei Grigioni, essi venivano dal Piemonte ed avevano circolato sotto la protezione di passaporti che le autorità piemontesi avevano loro accordato? Perchè rammentare che il movimento insurrezionale di Milano doveva essere appoggiato da rinforzi che doveano partire dal Piemonte, e che sino dal 5 febbraio si parlava liberamente e pubblicamente a Torino di ciò che dovea aver luogo il dimani a Milano?

Quand' anche queste asserzioni fossero esatte, ciò di cui noi abbiamo gran dubbio, in ogni caso non ispettava alla Svizzera portare talia ccuse contro il Piemonte. Il consiglio federale ha obliato che le cause del Piemonte e quelle della Svizzera si confondono sotto molti riguardi. Esso avrebbe agito con maggior giustizia e discernimento se si fosse limitato a difendersi. L'Austria deve consolarsi di queste denuncie della Svizzera che le giungono molto a proposito e di cui essa sicuramente approfitterà. Noi sappiamo infatti che l' Austria trovasi in questo momento alle prese col Piemonte altrettanto che colla Svizzera, e che le ultime comunicazioni scambiate fra i due gabinetti di Vienna e Torino sono piene di acrimonia, e che potrebbe anche seguitarne una rottura di relazioni che noi rimpiangeremo tanto più che ne potrebbe più tardi scaturirne dispiacevoli complicacazioni. Le nostre corrispondenze di Vienna ci forniscono su questo incidente delle informazioni che ne spiegano il carattere e la portate.

È il decreto col quale il governo austriaco pose sotto sequestro tutti i beni mobili ed immobili degli emigrati politici del Regno Lombardo-Veneto che vi diede origine e la discussione è sostenuta da ambe le parti con un' estrema vivacità. La pubblicazione di questo decreto, emanato direttamente dall' autorità imperiale, fu preceduta da un proclama del maresciallo Radetzky, nella quale il maresciallo ha spiegato i motivi della misura di cui voleva assicure l' esecuzione:

« Essa è sopratutto destinata, diceva egli, a « proteggere le popolazioni di questo regno con- « tro le influenze funeste degli emigrati ed a to- « gliere a questi i mezzi coi quali cercano mai sem- « pre a mantenere gli abitanti del regno in una « continua inquietudine. «

Appena questi atti furono conosciuti a Torino cioe sino dal 1° marzo il ministro del Re di Sardegna presso l'imperatore d'Austria ricevette dal suo governo l'ordine di reclamare energicamente contro il decreto e di dimandare delle spiegazioni sulle interpretazioni che gli si davano a Vienna. A Torino si criticava il principio stesso della misura e si era inquieti sopratutto dell'applicazione che sembrava voler farsene agli emigrati lombardo veneti che si erano fatti naturalizzare piemontesi ed erano per tal modo divenuti veri sudditi sardi.

Il signor di Revel non ottenne alcuna soddisfazione dal ministro degli affari esteri dell'imperatore: il conte Buol-Schauenstein dichiarò al contrario che gli emigrati non sarebbero punto eccettuati, quantunque si potesse sostenere con qualche apparenza di ragione ch'essi erano sciolti dai loro doveri verso l'Austria.

Dicevasi fin anco a Vienna che il signor Buol avea in certo qual modo rifiutata la conversazione del signor Revel, dicendo che egli trasmetterebbe direttamente le sue istruzioni » la sua risposta al signor Appony, ministro d'Austria presso il Re di Sardegna. Queste istruzioni non si sono fatte attendere: esse portano la data del 5 marzo.

Il signor Appony fu autorizzato a lasciarne copia nelle mani del cav. Davormida ministro degli affari esteri del Re di Sardegna. I nostri corrispondenti ci trasmettono un analisi di questo documento.

« Il sig. di Buol informa il sig. Appony del passo fatto dal sig. Revel. Gli si chiesero delle spiegazioni sul decreto imperiale del 13 febbraio e sul proclama del maresciallo Radetzky, che ordinano il sequestro dei beni di tutti gli emigrati, senza eccezione. Il sig. di Buol risponde che i motivi imperiosi che hanno dettato questa determinazione sono indicati nello stesso proclama; ma allo scopo di far conoscere al sig. Appony tutto il pensiero del gabinetto imperiale, esso acconsente ad entrare in qualche sviluppo supplettivo. Esso richiama ciò che accade negli anni 1848-1849.

« La ristorazione dell'autorità legittima nelle provincie lombardo-venete non era stata seguita da alcuna sentenza capitale per delitto di alto tradimento; l'imperatore trattò gli autori dei tentativi rivoluzionari con una infinita clemenza. In qual modo una sì grande moderazione fu apprezzata dai capi dell'emigrazione? Essi si sono stabiliti in un paese straniero sulle frontiere dell'Austria allo scopo di approfittare di tutte quelle occasioni che potessero servire le loro passioni odiose. Il signor di Buol rimprovera agli emigrati l'impiego che hanno fatto delle rendite considerevoli che ritirano dai beni posseduti in Lombardia, e delle quali si servono per mantenere in quelle provincie il malcontento e l'agitazione; esso li accusa di aver fondato e sostenuto dei giornali demagogici, d'aver fornito una porzione notevole del prestito di Mazzini; d'avere ascoltato i tentativi rivoluzionarii, anche quelli che hanno preso in questi ultimi tempi un carattere di ferocia e di rabbia sanguinaria; ed egli sostiene che con questa condotta gli emigrati hanno imposto al governo imperiale il dovere imperioso di prendere rigorose misure di sicurezza che recano con sè i più gravi sagrificii.

« Non sarebbe giusto di farne cadere tutto il peso sulla popolazione tranquilla della Lombardia, mentre quelli che ne sono la vera causa continuano impunemente le loro macchinazioni e i loro complotti senza pericolo per le loro persone, poichè sono in sicurezza nel paese ove hanno trovato asilo e sono protetti dal governo di questo paese. E però questo stesso governo è il governo sardo, che alza oggi ancora la sua voce in favore dell'emigrazione lombardo-veneta, così perseverante nei suoi colpevoli sforzi.

« Qui il signor de Buol domanda cosa abbia fatto il governo sardo per impedire e per paralizzare l'attività che questi emigrati hanno spiegato contro l'Austria. Questo governo avrebbe potuto, avrebbe dovuto frenare la stampa demagogica, che non ha cessato un sol giorno di fomentare le turbolenze fra le popolazioni austriache, e di spingerle alla rivolta; egli non lo ha voluto. Questo governo non ignorava le trame ordite dai rifugiati contro l'Austria, egli non le ha fatte conoscere. Il governo imperiale gli ha segnalato fra gli emigrati quelli di cui conosceva la perversità la più profonda e l'audacia la più intraprendente; gli ha domandato la loro espulsione, e sino all'ultima sommossa di Milano, queste domande furono respinte. Ancora più, il governo imperiale gli ha chiesto, di conformità ai trattati, la consegna dei rifugiati che fossero accusati di delitto di alto tradimento; il gabinetto di Torino gliel'ha ricusata costantemente.

« Il governo imperiale è stato così ridotto alle sue proprie risorse; ne ha usato nell'interesse della sua legittima difesa, onde proteggere le sue le sue popolazioni amiche dell'ordine e della pace. Ha colpito, come poteva, come doveva, sudditi ribelli che si sono costituiti suoi nemici implacabili, e che non hanno voluto farsi naturalizzare in Sardegna che per continuare la loro parte dei cospiratori.

« Il sig. De Buol spiega lo scopo della misura contro la quale riclama il Piemonte; trattasi d'impedire che il prodotto dei beni sequestrati sia impiegato contro la sicurezza e l'esistenza delle provincie nelle quali sono situate. Questi beni risponderanno della condotta futura dei rifugiati, o alla occorrenza il loro valore terrà indenne il tesoro imperiale delle perdite e dei danni che gli potrebbero cagionare le mene dei loro proprietari.

« Dopo aver sviluppato i motivi che secondo lui la giustificano completamente, il sig. De Buol dichiara che l'imperatore ha preso questa misura nella pienezza de' suoi poteri e nell'interesse della conservazione del suo impero: che il governo imperiale non riconosce ad alcun governo straniero il diritto di esigere la produzione delle prove speciali del grado di colpa di un tale o tale altro emigrato, poichè non si tratta dell'esecuzione di una sentenza giudiziaria, ma soltanto di una misura di sicurezza pubblica motivata sopra fatti notorii, e applicata ai beni situati sul territorio dell'impero.

« Termina ritornando sull'emigrazione che divide in diverse categorie; la prima comprende gli stromenti attivi che sanno maneggiare il pugnale e pongono in pratica l'assassinio; la seconda si compone di quelli che dirigono e stipendiano questi assassini fanatici; egli classifica nella terza gli abili, il di cui esteriore affetta la prudenza e la riserva: questi attendono senza compromettersi il successo dei tentativi nei quali slanciano i figli perduti della rivoluzione, onde approfittarne quando ne sia venuto il momento. Tutti questi emigrati sono solidarii di tali intraprese criminose; e poichè il loro delitto è il medesimo, non havvi alcuna ragione per stabilire nell'applicazione della pena una distinzione che non esiste nella colpa.

Il signor Dabormida non ha lasciato senza risposta il dispaccio del ministro austriaco; egli lo ha confutato in un dispaccio del 20 marzo diretto al sig. Revel, che ne ha rimessa copia al signor de Buol; i nostri corrispondenti ci hanno pure trasmessa l'analisi di questo documento:

« Il ministro piemontese esprime dapprima il suo stupore, di esssere rimandato al proclama stesso del maresciallo Radetzky per prendervi conoscenza dei motivi sui quali è fondata la misura, che forma l'oggetto dei riclami del Piemonte: che il sig. de Buol non abbia neppure discussa la legalità di questa misura per ciò che concerne i rifugiati divenuti sndditi sardi; finalmente che il ministro dell'imperatore siasi gettato in un sistema di recriminazioni e di accuse non solo contro l'emigrazione in massa, sulla quale vuole far pesare una solidarietà assoluta, ma ancora contro lo stesso governo del Piemonte. Non dissimula che ha ricevuto un'impressione penosa da questa misura, che colpisce indistintamente tutti gli emigrati, gli innocenti come i colpevoli; ma non vuole non deve occuparsi che della sorte di quelli che sono divenuti legalmente cittadini sardi. Chi sa d'altronde se i buoni uffici che tenterebbe di rendere agli altri, obbedendo ad nn sentimento di umanità e di giustizia, non fossero per essere male accolti.

« Il dispaccio del sig. Dabormida si divide in due parti: la prima è conservata alla discussione della legalità della misura; la seconda è destinata alla confutazione delle accuse che il sig. de Buol ha portate contro il governo del re, le quali sono di natura di ledere la riputazione di lealtà di cui questo governo gode giustamente, e che nessuno ha il diritto di contestargli.

« Sul primo punto il sig. Dabormida sostiene che il proclama del maresciallo Radetzky del 12 agosto 1849 è stata una condizione esplicita della ratifica del trattato di pace del 6 agosto; che questo proclama ha accordato il diritto di domandare l'emigrazione legale a tutti gli emigrati indistintamente, senza che questa emigrazione potesse essere loro ricusata; che il decreto imperiale del 29 dicembre 1850 sciogliendo tutti i rifugiati dei diritti e dei doveri dei sudditi austriaci, ha assimilato quelli che non hanno domandata l'emigrazione legale a quelli che l'avevano ottenuta, di modo che i rifugiati ai quali l'emigrazione legale è stata accordata individualmente e collettivamente dall'Austria, e che hanno in seguito domandata ed ottenuta la naturalizzazione sarda, devono essere considerati dal governo imperiale come sudditi legittimi del re di Sardegna, e non possono essere colpiti da una misura destinata a cadere sui rifugiati politici che l'Austria accusa di cospirare contro di lei.

« Questi emigrati divenuti sudditi sardi hanno come tutti gli altri sudditi del re di Sardegna, il diritto di possedere beni in Lombardia senza che questi beni possano essere sequestrati; questo diritto è loro assicurato dalle disposizioni del trattato di commercio intervenuto al 1851 fra l'Austria e il Piemonte; non possono esserne spogliati che in forza di condanne dirette, pronunciate dai tribunali regolari.

« Questi ragionamenti sembrano al signor Dabormida non ammetterealcuna replica, ed egli ne conchiude che non si potrebbe contestare che gli antichi sudditi dell'Austria che sono divenuti legalmente sudditi del Re hanno per riguardo ai due governi i medesimi doveri che gli antichi sudditi sardi, e che il sequestro decretato non potrebbe cadere su di essi in quanto non venga legalmentecomprovata la loro colpabilità personale verso l'Austria. »

« Quanto al secondo punto, il sig. Dabormida protesta per la dignità del governo del re, dichiara che soltanto il desiderio di mostrarsi penetrato dello spirito di conciliazione e di togliere all'Austria ogni pretesto di mantenere contro sudditi sardi una misura illegale, che pretende giustificare con ragioni politiche, può indurlo a rispondere alle accuse del sig. Buol.

« Non è vero che il Piemonte sia stato il fomite delle cospirazioni che hanno coperta l'Italia, vi sono certo assai più società secrete ed elementi rivoluzionari nella Lombardia e negli altri Stati d'Italia. Il governo del Piemonte ha fatto tutto ciò ch'era in suo potere per cogliere i fili della trama e romperli. Non vi ha sempre riuscito; ma l'Austria stessa non fu colta in fallo? Il governo ha mostrato il suo zelo e la sua sincerità colla condotta energica che ha tenuta, appena conobbe i casi di Milano. Non ha esitato a dare ordini per interdire l'ingresso de'rifugiati nel territorio dell'Austria. Del resto, que' rifugiati non erano numerosi, tutt'al più se ne contava un centinaio. Furono arrestati dopo il loro tentativo ed espulsi dagli Stati del re.

« La stampa è retta nel Piemonte da una legislazione speciale che la sottrae dall'azione del governo; essa non può essere repressa che in conformità di quella legislazione, è una conseguenza del regime costituzionale che a re ha giurato di mantenere. Ma anche a questo riguardo il governo del re ha fatto tutto quanto potea fare. Ha ottenute modificazioni alle leggi sulla stampa, per quanto concerne alle offese a'governi esteri: questi delitti non sono più deferiti al giurì; sono sottoposti alla giurisdizione de' tribunali ed i tribunali non mancheranno al loro dovere; ma i governi stranieri si ostinano a non far uso della facoltà che la nuova legge loro ha dato, e non ha guari il sig. Buol fu sollecitato con istanza a fornire al governo del re il mezzo di procedere contro i giornali che si erano fatto lecito di offendere l'augusto sovrano dell'Austria. Il governo del re non ha esitato a cacciare scrittori stranieri i quali compilavano a Torino od in altre città della Sardegna giornali di cui si poteva lagnare.

« L'Austria non ha mai additato al governo piemontese gli emigrati pericolosi, non ne ha mai chiesta l'espulsione; questa espulsione non le fu dunque ricusata.

« Il governo del Piemonte non ha violato i trattato di estradizione ricusando di consegnare i rifugiati prevenuti pel crimine di alto tradimento. Il trattato di cui si parla non fu mai applicato a' prevenuti di crimini e di delitti politici; non ne fa menzione; i ministri del re non hanno esitato a dichiararlo pubblicamente al cospetto delle Camere piemontesi. L'Austria non ha ignorate queste dichiarazioni, contro cui essa non ha sporti richiami; ha dunque approvata l'interpretazione che ebbe per parte del Piemonte il trattato d'estradizione di cui essa vorrebbe ora prevalersi.

« Il sig. Dabormida conchiude che niuna ragione plausibile giustifica la misura del sequestro e l'applicazione illimitata che si vuole farne; afferma che la condotta del Piemonte è irreprensibile nelle sue relazioni coll'Austria, afferma che ne ha dato di recente un solenne attestato, che in questa occasione ha incontrato l'approvazione dello stesso sig. di Buol, il cui linguaggio allora non annunziava la misura illegale che ferisce il governo del re Vittorio Emanuele negl'interessi de' suoi sudditi. Infine il sig. Dabormida conta sulla giustizia e la chiaroveggenza del sig. Buol, e nutre la speranza che il ministro dell'imperatore sarà disposto a far diritto a' suoi reclami acciocchè il Piemonte possa mantenere coll'Austria i rapporti benevoli che ebbero luogo finora fra' due paesi.

Le nostre corrispondenze di Vienna non ci dicono di più; ma noi abbiamo saputo da Torino che anche prima dell'invio al signor De Revel di questo dispaccio del 20 marzo, il governo piemontese aveva fatto parte delle sue proteste a certi governi il cui appoggio gli è assicurato, e che aveva loro dichiarato che non poteva in alcun modo accettare le presunzioni dell'Austria, aggiugnendo che se essa vi persisteva, ne farebbe appello alla giustizia ed all'imparzialità de'governi esteri per la stima de'suoi diritti e della sua condotta, lasciando al governo imperiale la risponsabilità delle conseguenze.

« Speriamo che l'intevenzione de' governi amici ed alleati del Piemonte appianerà questa grave difficoltà, e perverrà il conflitto che sembra prossimo ad elevarsi.

Il decreto dell'imperatore d'Austria, la cui esecuzione è respinta dal gabinetto di Torino, fu di già giudicato in questo giornale, e manteniamo il giudizio che ne abbiamo fatto; è un atto di collera e di violenza che neppure lo stato flagrante di guerra giustificherebbe; è una misura rivoluzionaria, la quale confonde gl'innocenti coi colpevoli, è ug incominciamento di confisca. L'Austria volle agire coll'intimazione sui proprietari di beni sequestrati e procurarsi all'uopo mezzi finanziarii; ciò nob fa più pel nostro tempo, e verrà certo un giorno in cui questa misura sarà colpita dalla riprovazione di tutta l'Europa.

Noi potremmo dire che avevamo in qualche modo preveduto ciò che avviene: che l'Austria non mancherebbe, alla prima occasione, di pigliarsela colle istituzioni libere del Piemonte. Il sig. de Buol, nel suo dispaccio del 9 marzo, non ne fa mistero. Rimprovera al governo del re Vittorio Emanuele l'asilo che ha accordato ai rifugiati lombardi e la protezione di cui li ricopre, ed attribuisce alla stampa indipendente tutti i disordini che hanno assalita l'Italia e l'agitdzione rivoluzionaria da cui è turbata. Ma tale è il linguaggio del ministro austriaco, che rese difficilissimo al gabinetto di Torino e forse impossibile, per ora, di imprendere le riforme legislative, le quali, in altre circostanze, ci erano sembrate sì necessarie.

Noi riconosciamo ora che il Piemonte ha, prima di ogni cosa, a difendere la propria dignità contro gli attacchi del gabinetto di Vienna. Quando questa dignità sarà salva, il gabinetto di Torino agirà saviamente accingendosi con energia e di concerto colle Camere la revisione di quelle sue leggi che urtano contro lo spirito generale dell'Europa, e finirebbero per compromettere l'esistenza stessa del suo regime costituzionale.

—o—

DISPACCI ELETTRICI

Da Parigi, 4 *aprile, ore* 9, *min.* 5.

Il ballo dato sabbato (2) all'Hôtel de Ville fu splendidissimo. Le LL. MM. l'imperatore e l'imperatrice ebbero entusiastiche accoglienze.

Berlino, 1 *aprile*. I giornali semiufficiali annunziano che tra le carte sequestrate dalla polizia si rinvenne la proclamazione della repubblica alemanna. L'associazione igienica, composta di 10,000 socii, è stata disciolta.

Madrid. Il governo presentò alle Cortes il progetto di riforma della costituzione, comprendente l'organizzazione del Senato, e l'esame del bilancio. Vennero anche presentate alcune disposizioni risguardanti il diritto di successione.

G. Rombaldo *Gerente*.

Torino - Libreria Degiorgis - Via Nuova, 17.

ANNUAIRE
DE L'ÉCONOMIE POLITIQUE ET DE LA STATISTIQUE
POUR 1853

Un volume in-18 de 540 pages.
Paris, Librairie Guillaumin et C.

Torino, 1853. Tipogr. Nazionale, via del Fieno, n. 8, e presso i principali librai:

REMINISCENZE
DELL'ESILIO

DI

CARLO BEOLCHI.

Questo volume contiene le vicende degli esuli del 1821 e i loro fatti gloriosi nelle guerre di Spagna e di Grecia.

Seconda Edizione.

Prezzo L. 2 50.

Torino, Stabilimento tipografico Fontana

IL GIUDICE DEL FATTO

NEGLI STATI SARDI

ISTITUZIONI

ALL'UFFIZIO DI GIURATO

E

MANUALE TEORICO-PRATICO
per esercitarne le funzioni

DELL'AVV.

DESIDERATO CHIAVES.

TRATTORIA DELLA CONCORDIA

Via dei Mercanti, sull'angolo di Doragrossa

F. DARGAUD, il quale esercita l'arte della cucina in diversi primi stabilimenti (*Hôtels et Restaurants*) in Francia, ha l'onore di prevenire questo rispettabile pubblico, che egli ha rilevato la suddetta trattoria, già favorevolmente conosciuta da più di cinque anni.

I miglioramenti d'ogni specie che il riletatario di detto stabilimento si propone di fare gli fanno sperare di vedersi onorato di numerosi accorrenti, i quali assieme a tutte le possibili comodità troveranno una cucina piemontese o francese, a loro scelta.

Servizio a tutte le ore del giorno, sia a prezzo fisso che alla carta.

Déjeuner à la fourchette.

Sonvi in detto stabilimento un salone, il quale può contenere cento coperti, ed altre sale per società.

Il proprietario s'incarica pure del servizio di pranzi comandati per città. (905)

PASTIGLIE ANTI-CATARRALI

Per facilitare l'espettorazione, e guarire in breve tempo tutte le TOSSI *Catarrali*, *Saline*, *Convulsive* e *Reumatiche* le più ostinate. Unico deposito in Torino nella farmacia Bonzani, Doragrossa, num. 19: quivi trovansi pure le *Cartoline vermifughe* pei ragazzi che vanno sottoposti alle malattie verminose.

Tip. C. Carbone.